

« Ma, a parte ciò, non è da temere che esso possa produrre l'ammissione nell'esercito di elementi fisicamente scadenti, poichè per l'arruolamento dei volontari di guerra si è sempre raccomandato la più scrupolosa severità nella constatazione dell'idoneità fisica degli aspiranti, costituendo il pieno possesso di tale idoneità il requisito imprescindibile per contrarre detto arruolamento.

« Quanto poi alla disposizione che per gli arruolamenti volontari della guerra non si richiede il consenso dei genitori, essa deriva dallo stesso citato articolo 101 della legge sul reclutamento, che, a parte la idoneità fisica, consente tali arruolamenti alla sola condizione di aver superato il minimo di età prescritto.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Venino. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno di impartire più precise istruzioni ai Comandi di corpo d'armata territoriali incaricati (a norma della circolare 542, *Giornale Militare* del settembre 1916) di vagliare le domande di trasferimento di soldati della milizia territoriale o permanentemente inabili a fatiche di guerra in reparti di truppa della propria arma in località vicinore alla residenza familiare, e ciò, specie per quanto riguarda l'interpretazione da darsi alla parola « vicinore » che, se intesa in senso restrittivo e assoluto, come sembra, contraddice allo spirito e alle intenzioni della disposizione ministeriale ».

RISPOSTA. — « Nel disporre con la circolare 542 del 1° settembre ultimo scorso a suo tempo diramata a tutti i sindaci, che i militari di milizia territoriale delle classi anziane dal 1876 al 1878 ed i permanentemente inabili alle fatiche della guerra potessero in certe determinate circostanze, essere trasferiti in località più vicina alla propria famiglia, si è voluto lasciare per ovvie necessità, ai Comandi di corpo d'armata territoriali una certa libertà nel loro giudizio discrezionale nell'esame dei singoli casi.

« Tutte le volte tuttavia che si sono affacciati dei dubbi sull'interpretazione della circolare, questo Ministero non ha mancato di confermare il suo concetto, chiarendo che la frase « in località più vicina alla residenza della famiglia » va interpretata, per quanto lo consentano l'esigenze del servizio, in correlazione e tenendo principal-

mente conto del vantaggio effettivo ed dal movimento può derivare al militare alla sua famiglia.

« A facilitare anzi tali avvicinamenti alle famiglie, togliendo ostacoli che in taluni casi avrebbero potuto frustrare le disposizioni della circolare anzidetta, il Ministero non ha mancato di consentire, per rendere possibili i movimenti, che i militari di battaglioni di milizia territoriale siano ammessi a far passaggio anche a depositi di reggimenti e viceversa, e che, in casi eccezionali, si possa altresì far luogo ad aggregazioni a reparti di armi e specialità diverse di quelle cui appartengono, salva sempre, beninteso, ogni esigenza di servizio ».

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Vinaj. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere a qual punto trovansi gli studi per la definitiva militarizzazione del Corpo farmaceutico effettivo dell'esercito e la conseguente elevazione dei gradi superiori dei limiti di età, coerentemente a quanto avviene per il Corpo medico e per quello veterinario, ed ai voti ripetutamente espressi dagli ordini dei farmacisti d'Italia ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento relativo alla militarizzazione del personale di farmacisti militari, nei limiti stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 febbraio corrente anno, n. 216, fu determinato esclusivamente dalla opportunità di sistemare disciplinarmente la situazione dei farmacisti militari di carriera, nei rapporti con gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale.

« Dovendo il provvedimento avere applicazione limitata alla durata della guerra non si reputò consigliabile modificare in alcun modo il trattamento giuridico (limiti di età, pensioni, posizioni speciali, ecc.) quello economico del personale civile militarizzato.

« Anzi per quanto concerne il trattamento economico fu, con successivo decreto luogotenenziale 9 luglio ultimo scorso n. 83, confermato in modo esplicito che i farmacisti di ruolo, anche per il tempo in cui sono considerati militari, conserveranno gli stipendi e gli aumenti sessennali da impiegati civili, continuando ad avere diritto alle indennità stabilite per gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra.